COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Provincia di Reggio Emilia
P.zza Repubblica, 1 - CAP 42027

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE ORIGINALE

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE
n. 41 del 22/07/2024

Oggetto: **MODIFICA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024 APPROVATE CON DELIBERAZIONE C.C. N. 14/2024, AI SENSI DELL'ART. 193 COMMA 3 DEL D.LGS N. 267/2000 IN DEROGA ALL'ART. 1, COMMA 169, DELLA LEGGE N. 296/2006 - APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventidue** del mese di **luglio** alle ore **19.00** nella Sala della Rocca, in sessione STRAORDINARIA e seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Sig. TORELLI FAUSTO nella sua qualità di SINDACO.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori Consiglieri:

TORELLI FAUSTO	Presente
TERENZIANI ELENA	Assente
GHIRELLI GIANCARLO	Presente
COLLI GIORDANO	Presente
FIORENTINO MASSIMILIANO	Presente
SARTORI SARA	Presente
MAMMI ELISA	Presente
IORI ANDREA	Ass. giust.
PECCHINI MAURO	Presente
FONTANILI GIANFRANCO	Ass. giust.
GULISANO LUCA	Presente
TURRINI CINZIA	Ass. giust.
BORGHI FILIPPO	Presente
MARGINI ANTONIO	Presente
ROCCA LUIGI	Ass. giust.
RASCHI STEFANO	Presente
RUSSO PAOLINO	Ass. giust.

Ne risultano presenti n.**11** e assenti n. **6**

Assessori non Consiglieri:

Assiste il Dott. IACCHERI ELISA del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

OGGETTO:MODIFICA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024 APPROVATE CON DELIBERAZIONE C.C. N. 14/2024, AI SENSI DELL'ART. 193 COMMA 3 DEL D.LGS N. 267/2000 IN DEROGA ALL'ART. 1, COMMA 169, DELLA LEGGE N. 296/2006 - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO INIZIA ALLE 19.05

IL SINDACO DOTT. FAUSTO TORELLI, sull'argomento posto in ordine del giorno, cede la parola all'assessore per l'illustrazione.

L'ASSESSORE STEFANO FERRI prende parola.
" Dobbiamo addivenire alla salvaguardia e al mantenimento degli equilibri per il corrente anno 2024 e anche per quelli successivi, ma principalmente la tematica è sull'anno corrente. Abbiamo previsto una modifica dell'imposta municipale unica per l'anno 2024. Vediamo di dettagliare questa modifica. Primo punto: vediamo cosa abbiamo incassato nel 2023. Nel 2023 abbiamo incassato € 2.428.191,15. Questo è un importo, come diciamo noi tecnici, di bilancio. Un importo al netto della quota dello Stato e alla quota trattenuta per l'alimentazione del fondo di solidarietà. Con questa revisione abbiamo stimato un incremento del gettito di circa 100.000 € che porterà ad un accertato complessivo, sempre stimato, di 2.528.000 €. Partiamo da un punto che secondo me è fondamentale, l'aumento non incide sulle prime case, che sono e restano del tutto esenti da imposte. Non siamo intervenuti sulle prime case. Sia prime case in stretto senso, sia le case possedute da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente (se però la casa viene concessa in locazione si perde l'esenzione). Seconda cosa: prima casa quando è di lusso; su questo non vorrei perder tempo perché non so neanche quanti siano, ma credo siano veramente un numero esiguo quelle categorie, A1-A8-A9. Qui sostanzialmente l'incremento dello 0,55- 0,60. Veniamo al tema degli immobili abitativi locati a canone concertato, l'aliquota era 0,55% e passa a 1,06%. Solo un dettaglio, non si perde però il vantaggio per accedere a questo strumento, resta fermo che anziché sul 100% del valore catastale dell'immobile si calcola sul 75%, per cui c'è un abbattimento del 25% che non è poco. Per fornire un'informativa completa questa, oltre che una misura di gettito, è una misura anche di perequazione fiscale perché i comuni limitrofi hanno tutti allineato su 1,06% i contratti a canone concertato. Cavriago l'ha fatto, san Polo D'Enza l'ha fatto…Altri invece si trovano ad un' aliquota che è intermedia, ad esempio Sant'Ilario d'Enza e Bibbiano 0,76 che comunque era molto superiore alla nostra precedente. Ecco vorrei fare una riflessione, teniamo comunque conto che chi paga l'Imu è il proprietario che percepisce un reddito su questo contratto di locazione. Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura, questo è un tema molto delicato, erano 0,10 e restano 0,10 proprio per la natura di questi fabbricati. Stessa cosa i fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice e destinati alla vendita, e nelle more che venga effettuata la vendita pagano 0,10, ovviamente a condizione che non siano dati in locazione. Poi c'è l'ultimo intervento, che più che di gettito è di semplificazione del quadro, perché avevamo tutta una serie di frammentarie molteplicità di percentuali di aliquote pressoché analoghe. Faccio un esempio, immobili classificati C1, negozi e botteghe D6, fabbricati e locali per l'esercizi sportivi D8, i centri commerciali, non so neanche se ne abbiamo, prima erano 0,96 poi C3 laboratori, C4 locali per esercizi sportivi senza fini di lucro, D2 gli

alberghi in precedenza erano 0,98, uffici e studi privati prima erano 1,02, istituti di credito 1,05, le aree fabbricabili 1,02, gli opifici e i fabbricati destinati ad attività commerciali D7, era l' 1%. Tutti questi, misura del gettito non so che valenza possano avere, ma per semplificare il quadro, sono stati riassunti in un'unica aliquota che è l'1,06. Si trattano di modifiche che allineano il nostro Comune a quelli limitrofi, sia per ragioni di equità fiscale sia per ragione di perequazione. Gli aumenti in termini di imposta a carico dei singoli contribuenti sono assolutamente modesti."

IL CONSIGLIERE ANTONIO MARGINI DI VIVIAMO MONTECCHIO interviene.
" Chiedevo un'informazione, sa già a spanne quanto sarà l'aumento in termini economici per il Comune di Montecchio Emilia? Cioè, quando entreranno?"

L'ASSESSORE STEFANO FERRI risponde.
" La ringrazio della domanda e credo sia molto pertinente. Noi abbiamo stimato, ma credo sia abbastanza verosimile, che il gettito da 2.428.000 vada a 2.528.000, sono circa 100.000 € di aumento. Ecco la ringrazio per la sua domanda dia la misura delle percentuale di aumento. Se io prima incassavo 24 e adesso incasso 25, ragioniamo in centinaia di migliaia di euro, oggettivamente l'incremento è una misura alquanto limitata, non va ad incidere le prime case o quelle che sono le fattispecie che vengono equiparate nella normativa alla prima casa."

IL CONSIGLIERE ANTONIO MARGINI DI VIVIAMO MONTECCHIO interviene.
"…… non è che è per gentile concessione del Sindaco Torelli o dell'Avvocato Ferri, non è prevista dalla legge."

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare;
- Il D.L. 201/2011 art. 13 commi 15 e 15 bis relativamente all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli EE.LL;
- l'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una Addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la Legge. n. 160 del 27/12/2019 – art. 1, commi 738 e seguenti – con la quale – a decorrere dall'anno 2020:

- la IUC – Imposta comunale unica – di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI);
- l'Imposta municipale unica (IMU) è riscritta e disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783;
- sono abrogati in tema di IMU: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; in tema di IUC sono abrogati: il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI (Tributo per i servizi indivisibili), restando ferme le disposizioni che disciplinano la TARI, e sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge;
-

TENUTO CONTO specificamente delle disposizioni recate dai commi da 739 a 757 della Legge n. 160 del 2019 e, in particolare che:

1. il comma 740 stabilisce che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
2. la definizione di abitazione principale è contenuta nella lettera b) del comma 741 che fornisce anche la definizione di pertinenza dell'abitazione principale;
3. le fattispecie assimilate per legge all'abitazione principale sono contenute nella lettera c) del comma 741;
4. il comma 744, al primo periodo, prevede la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 16/02/2024 "ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2024 - APPROVAZIONE" con la quale sono state determinate per l'anno 2024 le aliquote dell'imposta IMU, invariate rispetto al precedente esercizio;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 16/02/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026;

RICHIAMATO l'art. 193 del D.Lgs 267/2000 che testualmente recita:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 7064 del 27/05/2024 è stato richiesto ai direttori responsabili di settore di:
- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini del1'adozione delle necessarie variazioni;

PRESO ATTO che da tale analisi, in considerazione dell'andamento della gestione è emerso:
- una rilevante contrazione delle previsioni di entrata, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, tale da far prevedere uno squilibrio della gestione di competenza di parte corrente per l'esercizio 2024;
- l'assenza di debiti fuori bilancio;
- il permanere dell'equilibrio di bilancio della gestione dei residui;
- il permanere dell'equilibrio di bilancio della gestione della parte capitale;
- il permanere dell'equilibrio di cassa;

CONSIDERATO che si sono rivelati insufficienti i tagli di spesa corrente messi in atto dall'amministrazione comunale e pertanto si rende

necessario adottare tutte le misure necessarie volte a ripristinare gli equilibri, previste dalla normativa;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 193, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,(TUEL), in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Ente ha la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote dei tributi locali, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, quale misura atta a ripristinare gli equilibri di bilancio di competenza e di cassa;

PRESO ATTO altresì che, la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art.193 è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141 del TUEL, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del medesimo articolo anzi citato;

RITENUTO pertanto necessario assicurare un maggior gettito di entrate correnti mediante aumento dell'aliquota ordinaria dell'Imposta Municipale Unica (IMU) che passa al 1,06% ad eccezione di casi fissati dalla legge con aliquote massime inferiori, così come riportato nell'**Allegato A)** "Aliquote IMU" e nell'**Allegato B)** "prospetto di raffronto aliquote IMU", parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	Esente
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200	0,60%*
Fabbricati del gruppo catastale D	1,06%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	Esente
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Altri fabbricati (fabbricati diversi da: abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	1,06%

CONSIDERATO che, rispetto al gettito IMU incassato dall'Ente nell'esercizio 2023 pari ad € 2.428.191,15 (al netto della quota Stato e della quota trattenuta per l'alimentazione del fondo di solidarietà comunale), mediante l'aumento delle aliquote IMU di cui al presente provvedimento, con le informazioni ad oggi disponibili, si presume un incremento del gettito netto pari ad € 100.000,00, determinando uno stanziamento di complessivi € 2.528.000,00 (arrotondati);

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile che

si allegano alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che l'Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera b), in ordine alla presente deliberazione con Parere allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:
CONSIGLIERI PRESENTI - N. 12
VOTI FAVOREVOLI - N. 9
VOTI CONTRARI - N. 3 Consiglieri Filippo Borghi, Antonio Margini, Stefano Raschi per Viviamo Montecchio.
ASTENUTI - N. 0

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse si intendono integralmente richiamate anche se non materialmente riportate;

DI AUMENTARE con decorrenza dal 1/1/2024 le aliquote dell'Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2024 come di seguito precisate e di cui all'**allegato A)**, quale misura necessaria ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	Esente
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200	0,60%*
Fabbricati del gruppo catastale D	1,06%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	Esente
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Altri fabbricati (fabbricati diversi da: abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	1,06%

DI DISPORRE:

- la pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale del Comune;
- l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale delle

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DI DARE ATTO ALTRESI' che la presente deliberazione di aliquote IMU sarà valida anche per gli anni successivi nel caso di assenza di variazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IN CONSIDERAZIONE dell'urgenza che riveste l'esecuzione della presente deliberazione stante la necessità di provvedere;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:
CONSIGLIERI PRESENTI - N. 12
VOTI FAVOREVOLI - N. 9
VOTI CONTRARI - N. 3 Consiglieri Filippo Borghi, Antonio Margini, Stefano Raschi per Viviamo Montecchio.
ASTENUTI - N. 0

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n. 41 del 22/07/2024

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO	IL
TORELLI FAUSTO	Dott. IACCHERI ELISA
F.to digitalmente	F.to digitalmente

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

ALL. A)

ALIQUOTE IMU in vigore dal 01/01/2024

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	Esente
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200	0,60%*
Fabbricati del gruppo catastale D	1,06%
Fabbricati merce: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esente
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Altri fabbricati (fabbricati diversi da: abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	1,06%

ALL. B)

PROSPETTO DI RAFFRONTO ALIQUOTE IMU

ALIQUOTE in vigore dal 01/01/2024	ALIQUOTE di cui alla Delibera n. 14 del 16/02/2024, in vigore fino al 31/12/2023	FATTISPECIE
0,60%	0,55%	**ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE** Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. L'aliquota si applica alle pertinenze dell'abitazione principale intese esclusivamente quelle classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
1,06%	0,55%	**ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI (IACP)** Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. Dall'imposta dovuta per questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
1,06%	0,55%	**ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN LOCAZIONE A CANONE CONCERTATO** Si applica agli immobili abitativi locati a canone concertato (art. 2 - comma 3 - della L. 431 del 9/12/1998). Ai fini dell'applicazione di tale aliquota agevolata, dovrà essere presentata apposita autocertificazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti, compilando e consegnando apposito modello in distribuzione presso gli uffici comunali e sul portale del Comune, corredato da copia del contratto di locazione, entro il 31 dicembre dell'anno di inizio del contratto di affitto o, comunque, dell'anno in cui si intende iniziare ad applicare l'agevolazione. ***Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata a seguito di cessazione o recesso anticipato del contratto di locazione, deve essere presentata all'Ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modello messo a disposizione nella sezione "TRIBUTI" del sito dell'Ente*** .
0,10%	0,10%	**FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, nel caso di diversa categoria, sia presente l'annotazione di ruralità nel certificato catastale (visura).
1,06%	0,96%	Immobili classificati **C/1, D/6, D/8** e TERRENI AGRICOLI (se non posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP iscritti nella previdenza agricola).
	0,98%	IImmobili classificati **C/3, C/4, D/2, D/3**.
	1,02%	Uffici e studi privati (**A/10**).
	1,05%	Istituti di credito, cambio ed assicurazione (con fine di lucro) (D/5).
	1,02%	**AREE FABBRICABILI.**
	1,00%	Immobili classificati D/1 e D/7.
	1,00%	**ALIQUOTA ORDINARIA PER: ALTRI IMMOBILI** Si applica a tutte le tipologie anche abitative non comprese in quelle precedenti, ad esempio a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 affittate con regolare contratto registrato a canone libero, a quelle che rimangono vuote, a quelle concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado nonché a quelle a disposizione del proprietario. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2).
Esenti	Esenti	**BENI MERCE**, e cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Esenti	Esclusioni PER ABITAZIONI PRINCIPALI ED EQUIPARATE (ESCLUSE LE CATEGORIE A1, A8, A9)	**ABITAZIONI PRINCIPALI** Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, l'esenzione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. L'esenzione si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. **ANZIANI E DISABILI** E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. **CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO E RELATIVE PERTINENZE** Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. **FORZE DI POLIZIA**

ALIQUOTE in vigore dal 01/01/2024	ALIQUOTE di cui alla Delibera n. 14 del 16/02/2024, in vigore fino al 31/12/2023	FATTISPECIE
		E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
		COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA
		Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Sono inoltre ricompresi in tale fattispecie le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.
		ALLOGGI SOCIALI
		Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 e relative pertinenze, adibiti ad abitazione principale.

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

✧ *Provincia di Reggio nell'Emilia* ✧

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 7/2024 **Data** 18/07/2024	OGGETTO: Parere in ordine alla proposta:" MODIFICA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024 APPROVATE CON DELIBERAZIONE C.C. N. 14/2024, AI SENSI DELL'ART. 193 COMMA 3 DEL D.LGS N. 267/2000 IN DEROGA ALL'ART. 1, COMMA 169, DELLA LEGGE N. 296/2006 - APPROVAZIONE "

La sottoscritta Dr.ssa Federica Rossi, nominata Revisore dei Conti del Comune di Montecchio Emilia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18/04/2024:

Presa visione

della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
"MODIFICA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024 APPROVATE CON DELIBERAZIONE C.C. N. 14/2024, AI SENSI DELL'ART. 193 COMMA 3 DEL D.LGS N. 267/2000 IN DEROGA ALL'ART. 1, COMMA 169, DELLA LEGGE N. 296/2006 - APPROVAZIONE "

Considerato

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2020 è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16/02/2024 venivano approvate le aliquote per l'anno 2024 che risultavano confermate rispetto all'esercizio precedente;

Che dall' analisi effettuata dai direttori responsabili di settore è emersa una rilevante contrazione delle previsioni di entrata, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, tale da far prevedere uno squilibrio della gestione di competenza di parte corrente per l'esercizio 2024;

Che risultano insufficienti i tagli di spesa corrente messi in atto dall'amministrazione comunale e pertanto si rende necessario adottare tutte le misure necessarie volte a ripristinare gli equilibri, previste dalla normativa;

Che, ai sensi dell'art. 193, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,(TUEL), in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Ente ha la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote dei tributi locali, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, quale misura atta a ripristinare gli equilibri di bilancio di competenza e di cassa;

Che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art.193 è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141 del TUEL, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma;

Che al fine di assicurare un maggior gettito di entrate correnti l'Ente propone di aumentare l'aliquota ordinaria dell'Imposta Municipale Unica (IMU) che passa al 1,06% ad eccezione di casi fissati dalla legge con aliquote massime inferiori, così come riportato dalla tabella seguente:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	Esente
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200	0,60%*
Fabbricati del gruppo catastale D	1,06%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	Esente
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Altri fabbricati (fabbricati diversi da: abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	1,06%

Visto l'art. 239 del TUEL , il quale stabilisce che l'organo di revisione esprime il proprio parere tra le altre sulla proposta di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione tributi locali;

Visto il D.lgs. 446/97 all'art.52, il D.lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 16/02/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026;

Visto il parere di regolarità tecnico e contabile espresso dal responsabile dei servizi finanziari sulla delibera in oggetto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto:
" MODIFICA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024 APPROVATE CON DELIBERAZIONE C.C. N. 14/2024, AI SENSI DELL'ART. 193 COMMA 3 DEL D.LGS N. 267/2000 IN DEROGA ALL'ART. 1, COMMA 169, DELLA LEGGE N. 296/2006 - APPROVAZIONE ".

L'organo di Revisione
(Dr.ssa Federica Rossi)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **MODFICA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024 APPROVATE CON DELIBERAZIONE C.C. N. 14/2024, AI SENSI DELL'ART. 193 COMMA 3 DEL D.LGS N. 267/2000 IN DEROGA ALL'ART. 1, COMMA 169, DELLA LEGGE N. 296/2006 - APPROVAZIONE**

Parere del Responsabile del Settore II - Tributi proponente,
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Visto, si dà _____PARERE FAVOREVOLE_____ in ordine alla regolarità tecnica.

Montecchio Emilia, il 15-07-2024	Il Responsabile del Settore *Stefania Smania* F.to digitalmente

Note:

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **MODFICA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024 APPROVATE CON DELIBERAZIONE C.C. N. 14/2024, AI SENSI DELL'ART. 193 COMMA 3 DEL D.LGS N. 267/2000 IN DEROGA ALL'ART. 1, COMMA 169, DELLA LEGGE N. 296/2006 - APPROVAZIONE**

Parere del Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Visto, si dà _____PARERE FAVOREVOLE_____ in ordine alla regolarità contabile.

Montecchio Emilia, il 15-07-2024	*Il Responsabile del Servizio Finanziario* *Stefania Smania* *F.to digitalmente*

Note:

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

DELIBERA N. 41 DEL 22/07/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 04-09-2024.

Montecchio Emilia, il 04-09-2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Iaccheri Elisa
F.to digitalmente

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.